



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2022, proposto da

Valeria Marengoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Clara Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Avvocatura Generale dello Stato;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Difesa;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
- Ministero della Transizione Ecologica;
- Ministero dell'Istruzione;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero della Cultura; Ministero della Salute;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;

- Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata;
 - Agenzia per L'Italia Digitale;
 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Commissione Interministeriale Ripam;
 - Formez Pa;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Ispra, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alfonso Biondo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nuova graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre (2133) posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni pubblicata il 14/01/2022, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, inclusi la graduatoria di merito pubblicata il 17/12/2021 e il provvedimento di assegnazione delle sedi pubblicato il 04/02/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

1. Rilevato come parte ricorrente abbia precisato di essersi graduata nella 2.972esima posizione della graduatoria, a fronte del riconoscimento di un punteggio complessivo pari a 29,25 punti, di cui 25,75 per la prova scritta e 3,5 per i titoli;

Ulteriormente osservato come la stessa lamenti, con il presente gravame, l'erronea assegnazione di 3,5 punti in luogo dei 6 asseritamente spettanti (6,5, da ridurre a 6 in considerazione del limite massimo stabilito dall'art. 9 quarto comma, primo periodo, del Bando) – per un punteggio complessivo di 31,75 –, in base ai titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla prova concorsuale, così articolati:

a) 1,5 per il voto di laurea conseguito (110/110), come da art. 9 quinto comma lett.

a) primo capoverso del Bando – effettivamente attribuiti dall'amministrazione;

b) 0,5 punti per la laurea specialistica come naturale proseguimento della laurea triennale, come da art. 9 quinto comma lett. a) terzo capoverso del Bando;

c) 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello (ex art. 9 settimo comma lett. a) terzo capoverso del Bando), per un totale di 4,5 per tre master (da ridurre a 2,5 in considerazione della predetta soglia massima di 6 punti complessivi) dichiarati dalla domanda:

– LLM in International Law and Human Rights, conseguito il 10/09/2009 presso Coventry University a Coventry (UK);

– Master in operatori del dialogo interculturale, conseguito il 04/07/2008 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia);

– Master en el Ejercicio Profesional de la Abogacia, conseguito il 15/02/2017 presso Universidad Internacional de la Rioja (Madrid - Spagna).

Preso atto, di quanto, in proposito, osservato dalla difesa erariale circa la non riconoscibilità di punteggio (2,5 punti) per i tre master, atteso che la candidata non ha inserito tutte le informazioni necessarie per la relativa valutazione (ovvero, le relative traduzioni in lingua italiana, atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del bando di concorso, la Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione e, quindi, i titoli in lingua straniera devono essere necessariamente accompagnati dalla traduzione in italiano); Considerato che due dei tre titoli dichiarati dalla ricorrente sono in lingua straniera e, secondo le indicazioni del Bando, devono essere *“accompagnati dalla traduzione in italiano”*.

Rilevato tuttavia che siffatto accompagnamento – come correttamente dedotto dalla ricorrente – non era concretamente possibile in fase di compilazione della domanda, in quanto nella relativa striscia di testo non si potevano indicare entrambe le diciture (in lingua straniera e in italiano) essendo i caratteri limitati e che non poteva essere allegato alcun documento di traduzione.

Osservato, in ogni caso, che il Collegio intende far proprio l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale: *“nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un*

titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato, sez. V, 17-1-2018, n. 257; idem, sez. V, 8-8-2016 n. 3540; idem, II, 28-1-2016 n. 838; idem, sez. IV, 79-2004 n.5759)” (Cons. di Stato, sez. V, n. 7975/2019).

Conseguentemente, ritenuto che il punteggio relativo ai titoli da ultimo indicati sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierna ricorrente;

Rilevato come quanto sopra esposto renda necessario che l'Amministrazione provveda al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

2. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i controinteressati, “*per pubblici proclami*” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

3. Da ultimo, dato atto che la particolarità della controversia integra idoneo fondamento giustificativo, ai fini della compensazione fra le parti delle spese della presenta fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare; e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente,

onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa ai fini della trattazione del merito della controversia, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a., la pubblica udienza del 22 novembre 2022;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO